

La sicurezza sul lavoro: obblighi e responsabilità

Il Testo unico sulla sicurezza, Dlgs 81/08 è il pilastro della normativa sulla sicurezza sul lavoro. In sostanza il Dlgs disciplina tutte le attività di tutti gli attori della sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro - i lavoratori, il medico competente, il Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ecc.

Il Testo unico 81/08 che subentra all'ex Dlgs. 626/94, chiarisce quali obblighi e responsabilità devono rispettare le figure coinvolte nello scenario lavorativo, considerando che, l'inosservanza di tali principi, comporta pesanti sanzioni economiche. La tabella che segue riassume sinteticamente e chiaramente (speriamo) quali sono le figure che intervengono sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, gli obblighi a cui devono corrispondere, e le responsabilità.

FIGURA	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
Datore di lavoro e dirigente	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valuta i rischi con l'elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); ■ Indica il programma delle misure di prevenzione idonee a garantire i livelli di sicurezza; ■ Dota i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI); <ul style="list-style-type: none"> ● Individua e nomina i soggetti in grado di contribuire alla tutela della salute dei lavoratori: Il responsabile del servizio prevenzione e protezione il RSPP (il datore di lavoro può anche autonominarsi); ● Il medico competente (MC); ● I lavoratori incaricati ad attuare le misure di gestione delle emergenze (Incaricato lotta antincendio); ● L'Incaricato primo soccorso; ■ Informa, forma e addestra i lavoratori sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza da adottare.
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	<ul style="list-style-type: none"> ■ Individua i fattori di rischio e le misure per la sicurezza sul lavoro, coordinando la stesura del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi); ■ Elabora le misure preventive e protettive necessarie, fornendo ai lavoratori le informazioni sui rischi dell'attività; ■ Propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
Preposto	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vigila sull'osservanza degli obblighi da parte dei lavoratori e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ■ Segnala tempestivamente le deficienze di mezzi e attrezzature di lavoro, dei DPI e la presenza di particolari rischi; ■ Frequenta appositi corsi di formazione.
Incaricato Primo Soccorso (IPS)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Interviene in caso di presenza di infortunio di un soggetto, ne valuta le condizioni ed eventualmente attiva la catena dei soccorsi; ■ Presta le prime cure effettuando manovre di primo soccorso.
Incaricato Lotta Antincendio (ILA)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Controlla la presenza e la disponibilità delle misure antincendio; ■ Interviene in caso di principio di incendio per contenerlo e/o estinguerlo.

FIGURA	OBBLIGHI e RESPONSABILITÀ
Medico Competente (MC)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità verso la mansione specifica; ■ Istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio; ■ Fornisce informazioni ai lavoratori sugli accertamenti sanitari; ■ Collabora all'attività di formazione e informazione.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) *	<ul style="list-style-type: none"> ■ Accede a tutti gli ambienti di lavoro e propone piani di miglioramento per la salute dei lavoratori; <ul style="list-style-type: none"> ● Consulta il DVR e il registro infortuni; ● Partecipa alle riunioni e ai sopralluoghi del medico competente e degli organismi di vigilanza; ● Partecipa alla riunione periodica con il RSPP.
Lavoratore	<ul style="list-style-type: none"> ■ Utilizza correttamente macchinari, utensili, DPI; ■ Segnala le deficienze di mezzi e dispositivi di sicurezza e condizioni di pericolo; ■ Può far parte delle squadre di emergenza (antincendio e primo soccorso); ■ Non modifica senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di controllo; ■ Si sottopone ai controlli sanitari previsti; ■ Frequenta i corsi di formazione previsti.

* sino a 15 dipendenti lo si individua tra i lavoratori, oltre i 15 lo si elegge individuandolo all'interno della rappresentanza sindacale, se esistente.



Sanzioni previste


Rispetto alla precedente legge sulla sicurezza (626/94), il testo unico introduce una razionalizzazione delle sanzioni, amministrative e penali, in caso di violazione degli obblighi previsti per le figure responsabili della sicurezza sul lavoro: datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore.

Le sanzioni sono commisurate ai rischi presenti sul luogo di lavoro e l'obiettivo che si è posto il legislatore è quello di una migliore corrispondenza tra le infrazioni commesse e le sanzioni comminate.

DATORE DI LAVORO - DIRIGENTE sanzione comminata in caso di mancata	SANZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ■ Valutazione dei rischi e adozione del relativo documento. ■ Redazione DVR, piano di miglioramento e nomina RSPP, MC. ■ Comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS. ■ Designazione di lavoratori incaricati delle emergenze. ■ Informazione ai lavoratori su rischi correlati, sulle procedure di emergenza, sulle misure di prevenzione e protezione adottate. ■ Fornitura dei DPI ai lavoratori. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 Euro. ■ Ammenda da 3.000 a 9.000 Euro. ■ Ammenda di 600 Euro. ■ Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 Euro. ■ Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 Euro.
PREPOSTO sanzione comminata in caso di mancata	SANZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vigilanza sull'osservanza della legge da parte dei lavoratori. ■ Segnalazione di deficienze dei mezzi, attrezzature di lavoro e DPI. ■ Partecipazione ai corsi di formazione. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da 500 a 2.000 Euro. ■ Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 900 Euro.
LAVORATORE sanzione comminata in caso di	SANZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ■ Inosservanza delle disposizioni impartite. ■ Uso non corretto di attrezzature e DPI. ■ Mancata segnalazione di difetti in attrezzature o DPI. ■ Rifiuto a sottoporsi ai controlli sanitari previsti. ■ Rifiuto nel partecipare alle attività di formazione o addestramento sulla sicurezza. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 200 a 600 Euro.

MEDICO COMPETENTE sanzione comminata in caso di	SANZIONE
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata consegna, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arresto fino a un mese o ammenda da Euro 200 a 800.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata consegna al lavoratore della cartella clinica. 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arresto fino a due mesi o ammenda da Euro 300 a 1.200.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata istituzione, aggiornamento e custodia della cartella clinica dei lavoratori. 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata informazione ai lavoratori sulla sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti. 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arresto fino a tre mesi o ammenda da Euro 400 a 1.600.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata comunicazione dei risultati della sorveglianza sanitaria. 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata informazione al lavoratore sui risultati della sorveglianza sanitaria. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Arresto fino a tre mesi o ammenda da Euro 600 a 2.000.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mancata comunicazione, scritta e anonima, nel corso della riunione periodica dei risultati della sorveglianza (collettiva) sanitaria. 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Violazione degli art. 40 e 41 (rapporti con il SSN e Sorveglianza sanitaria). 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sanzione amministrativa da Euro 1.000 a 4.000.

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



Dispositivi di protezione individuale (DPI)

PARTI DA PROTEGGERE	RISCHI	MEZZO PROTETTIVO (D.P.I.)
Testa	Urti Caduta oggetti	Casco
Viso - Occhi	Spruzzi Schegge	Visiere Occhiali
Apparato uditivo	Rumore	Cuffie Tappi auricolari
Corpo	Schegge-punture tagli-abrasioni sostanze nocive	Indumenti protettivi Tessuto antistrappo Corpetto luminoso
	Cadute dall'alto	Cinture di sicurezza
Arti superiori (braccia - mani)	Schegge-punture tagli-abrasioni sostanze nocive	Ganti Manicotti
Arti inferiori (gambe - piedi)	Urti Schiacciamenti	Scarpe antifortunistiche Ghette

REQUISITI DEI DPI

- devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti
- devono essere conformi alle norme contenute nel Dlgs. 475/92
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le proprie necessità

Definizioni

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Obbligo di uso

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti, anche di riorganizzazione del lavoro.

Requisiti dei DPI

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, marcatura CE, che il marchio utilizzato in tutta l'Unione Europea.

I DPI devono:

- ➔ Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- ➔ Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

- ➔ **Tenere conto** delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e devono essere personali;
- ➔ **Poter essere** adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Non sono dispositivi di protezione individuale:

- ➔ Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
- ➔ Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
- ➔ Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali.

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

- 1 **Effettua** l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- 2 **Individua** le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- 3 **Valuta**, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI e delle norme d'uso fornite dal fabbricante le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- 4 **Aggiorna** la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

- 1 **Entità** del rischio;
- 2 **Frequenza** dell'esposizione al rischio;
- 3 **Caratteristiche** del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
- 4 **Prestazioni** del DPI.

Il datore di lavoro:

- a) **Mantiene in efficienza** i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;

- b) Provvede** a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) Fornisce istruzioni** comprensibili per i lavoratori;
- d) Destina ogni DPI** a un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) Informa preliminarmente** il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) Rende disponibile** nell'azienda ovvero unità produttiva di informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) Assicura una formazione adeguata** e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

In ogni caso l'addestramento e formazione è indispensabile:

- a)** per ogni DPI che appartenga alla terza categoria (cioè per i DPI destinati a salvaguardare i lavoratori da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente, quali autorespiratori e imbracature e cinture per l'esecuzione di lavori in quota);
- b)** per i dispositivi di protezione dell'udito.

Obblighi dei lavoratori

- ➔ I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi necessari.
- ➔ I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato.

I lavoratori:

- ➔ **Devono** prendersi cura dei DPI messi a loro disposizione;
- ➔ **Non devono** apportare alcuna modifica di propria iniziativa.

Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.